

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO MARIA TERESA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363);	
PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441);	
MENZIANI ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367)	67
PRESIDENTE	67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 77, 80, 82, 83, 84, 85
BOATO	76, 78, 83
CASINI	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
COSTA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	68, 70, 71, 72 76, 77, 83, 85
ONORATO	81
PENNACCHINI	80
RICCI	76, 79, 80, 81
RIZZO	70, 71, 74, 76, 78, 79
SABBATINI, Relatore	69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 78, 80, 81, 82, 83, 85
TRANTINO	69, 73, 74, 75
VIOLANTE	69, 72, 73, 74, 81

La seduta comincia alle 11.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema

penale»; Pennacchini: « Modifiche al sistema penale »; Menziani ed altri: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta sono stati approvati l'articolo 1 ed alcuni articoli aggiuntivi allo stesso. Do quindi lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Altri casi di depenalizzazione).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

a) dagli articoli 665, 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Gli onorevoli Boato e De Cataldo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) dagli articoli 654, 655, 656, 657, 661,

665, 668, 669, 672, 687, 693, 694 e 724 del codice penale » (2. 2).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera a) del primo comma, sopprimere: « 665 » (2. 4);

Alla lettera b) del primo comma sostituire le parole: « come modificati », con le altre: « nella parte non abrogata » (2. 3).

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le lettere a), b) e c) (2. 1).

Vorrei far notare preliminarmente che, in sede di incontro informale, tra i gruppi per uno scambio di vedute sulle modifiche al provvedimento, è sorto un problema circa la lettera a), in relazione cioè all'estensione del criterio della depenalizzazione ad alcuni articoli del codice penale. È stato convenuto di mantenere ferma tale disposizione, salvo un eventuale ampliamento della previsione degli articoli da inserire nell'ambito della depenalizzazione. Devo aggiungere, però, che fino a questo momento non sono stati presentati emendamenti precisi in materia, cioè non è stata avanzata alcuna indicazione puntuale sulle eventuali norme da ricomprendere in tale ambito. Quindi, almeno allo stato attuale delle cose, l'articolo, per quanto riguarda questa parte, rimarrebbe inalterato.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'emendamento presentato dal Governo tende a sopprimere l'indicazione dell'articolo 665 del primo comma, lettera a), dell'articolo 2 sulla base del presupposto che ragioni contingenti faciliterebbero il lavoro relativo all'ordine pubblico, e non soltanto a questo, qualora le contravvenzioni previste dalla suddetta norma del codice penale fossero escluse dalla depenalizzazione.

CASINI. Si tratta di stabilire se dobbiamo limitare ad operare una depenalizzazione ridotta, nell'ambito delle contravvenzioni previste dal codice penale, oppure se dobbiamo compiere uno sforzo per ampliare questo tipo di intervento: vorrei far notare però, che almeno a mio giudizio, una depenalizzazione ridotta è poco razionale. Avevo cominciato a redigere un elenco delle contravvenzioni depenalizzabili, che tuttavia non è completo. Ad esempio, perché non depenalizzare le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, come quella prevista dal secondo comma dell'articolo 659 del codice penale? Vi è in qualche modo anche un rapporto con l'autorità amministrativa, in quel caso; le stesse considerazioni possono essere fatte in ordine all'articolo 664. Ugualmente depenalizzabile, a mio avviso, è la fattispecie prevista dall'articolo 675.

TRANTINO. Ritengo che quest'ultimo articolo non debba essere depenalizzato, ma che vada anzi inasprita la sanzione in esso prevista.

CASINI. Sto indicando i criteri che dovremmo seguire per la depenalizzazione. Ancora, l'articolo 683 del codice penale (pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere) e il 684 (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).

VIOLANTE. Questo no.

CASINI. Il 687 (consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita) e infine il 693 (rifiuto di monete aventi corso legale): non credo che sia mai accaduto un caso del genere; chi è, infatti, quel pazzo che rifiuta monete aventi corso legale? Questi ultimi due articoli sono già compresi nell'articolo 2. Dobbiamo quindi scegliere tra approvare il testo così com'è o fare uno sforzo di razionalizzazione individuando un più ampio arco di fattispecie depenalizzabili: se questo non intendiamo farlo è preferibile

a mio avviso sopprimere le lettere a), b) e c) del primo comma, come proposto nell'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Pensavo che questo aspetto fosse stato discusso sull'incontro informale tra i gruppi. Ora, siccome non credo che possiamo affrontare una problematica di questa ampiezza in Commissione, o si decide di accantonare l'articolo, per prenderlo di nuovo in considerazione dopo un'eventuale riunione informale tra i gruppi, oppure decidiamo di procedere nell'esame degli emendamenti presentati. Però, per l'importanza dei quesiti posti dall'onorevole Casini, sarebbe stato auspicabile avere già approfondito il problema.

SABBATINI, *Relatore*. Questa mattina non abbiamo potuto esaminare con la dovuta attenzione il punto sollevato dall'onorevole Casini, mentre ci siamo intrattenuiti sul resto dell'articolo, che possiamo quindi prendere in considerazione. Ora, si tratta di vedere se la Commissione ritiene di dover riflettere su tutta questa materia, procedendo all'accantonamento dell'articolo, oppure intende andare avanti. Al riguardo mi rimetto al parere della Commissione e del Governo.

VIOLANTE. Considerando che il problema comporta un'analisi organicamente diversa da quella che abbiamo compiuto finora, chiederei che i colleghi si pronunciassero per la rapidità.

CASINI. Possiamo accantonare questo punto.

VIOLANTE. Non è di poco conto. Infatti, non siamo riusciti a risolverlo non per mancanza di tempo, ma perché coinvolge motivi di merito molto delicati.

La scelta operata con il provvedimento in esame è di tipo quantitativo: sono state prese in considerazione le contravvenzioni che ricorrono con maggiore frequenza e per la cui depenalizzazione non ostavano motivi di opportunità.

Questa è la logica che, a mio avviso, ha presieduto alla formulazione dell'articolo in esame: può darsi che essa sia discutibile e riconosco che le osservazioni del collega Casini sono giuste; bisognerebbe fare un discorso più organico su questo tema, ma credo che non ne avremo la possibilità in questa sede.

In ordine al primo emendamento presentato dal Governo, ricordo che in una delle precedenti riunioni il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole circa la depenalizzazione dell'articolo 665 del codice penale. Non so se siano intervenuti motivi particolari, tali da suggerire un atteggiamento diverso, però vorrei rilevare che la contravvenzione prevista da quella norma ricorre molto frequentemente e quindi la sua depenalizzazione alleggerirebbe notevolmente l'amministrazione della giustizia penale. Comunque, se esistono motivi di ordine pubblico, di sicurezza, necessità di un maggiore controllo nei confronti degli esercizi di cui alla norma in oggetto, non penso vi siano problemi circa una sua eventuale correzione nel senso indicato dall'emendamento del Governo.

CASINI. Riconosco la delicatezza dei problemi che solleva l'eventuale estensione dell'ambito della depenalizzazione. Difatti, ho proposto di sopprimere le lettere *a)*, *b)* e *c)* perché, non affrontando alla radice il problema, solo così il provvedimento sarebbe stato razionale. Ad ogni modo, se prevale il criterio della rapidità, dichiaro di ritirare l'emendamento. Vorrà dire che qualcuno potrà lamentare che il legislatore non ha valutato a fondo questo problema.

RIZZO. Si potrà sempre depenalizzare in un altro momento.

CASINI. Non possiamo procedere « a singhiozzo ».

SABBATINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Boato e De Cataldo 2. 2, che pone, accentuati, problemi analoghi a quelli di cui ora si discuterà; in quanto

non siamo neppure entrati nel merito della discussione proposta dall'onorevole Casini, e vi erano fondati motivi per farlo.

Sono d'accordo invece sull'emendamento del Governo 2. 4, così come sull'emendamento 2. 3, tendente a sostituire alla lettera *b)* del primo comma le parole: « come modificati » con le altre: « nella parte non abrogata ». Tale dizione è più corretta, in quanto l'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398, non ha in realtà modificato gli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma li ha abrogati solo in due parti.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Boato e De Cataldo 2. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Boato e De Cataldo 2. 2, al quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testé approntate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Entità della somma dovuta).

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1979

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire centomila a lire tre milioni per la violazione dell'articolo 665, primo e terzo comma, da lire trecentomila a lire quattro milioni per la violazione del secondo comma dell'articolo 665, da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669, da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione del sesto comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge stessa.

La somma è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere dopo le parole: La somma, l'altra: dovuta (3. 1).

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: da lire trecentomila a lire quattro milioni per la violazione del secondo comma dell'articolo 665 (3. 2).

CASINI. L'emendamento da me presentato tende a rendere più chiara la norma.

RIZZO. Il mio emendamento si è reso necessario in seguito alla soppressione all'articolo 2 del riferimento all'articolo 665 del codice penale.

SABBATINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti Casini 3. 1 e Rizzo 3. 2.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 3. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Casini 3. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Solidarietà).

Se la violazione è imputabile a più persone, queste sono obbligate in solido al pagamento della somma dovuta.

Il proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata in solido con l'autore della

violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. La prova liberatoria non è ammessa per i padroni ed i committenti quando la violazione è commessa dai dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

SABBATINI, *Relatore*. Propongo di accantonarlo, in quanto è necessario approfondire l'argomento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

(*Non trasmissibilità dell'obbligazione*).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(*Pagamento in misura ridotta*).

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione.

Nei casi di violazione delle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è escluso nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma tra le parole: violazione commessa ed: entro il termine, inserire le seguenti: o, se più favorevole, al minimo della sanzione edittale (6. 2).

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma (6. 1).

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'esigenza dell'emendamento governativo letto dal presidente è stata prospettata dal Ministero dei trasporti. Inoltre, sussistono evidenti ragioni di armonizzazione ed uniformità normativa in relazione all'analogo emendamento presentato dal Governo stesso, ed approvato nella seduta precedente, concernente l'articolo aggiuntivo 1-bis.

VIOLANTE. È evidente che l'obiettivo è quello di incentivare l'oblazione; se, infatti, la somma prevista per quest'ultima fosse superiore al minimo, nessuno la pagherebbe.

CASINI. Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 6 - che ho proposto di sopprimere - recita: « Il pagamento in misura ridotta è escluso nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore

della presente legge non consentivano la oblazione ».

Pur essendo disposto a discutere su questa mia proposta, desidero dire che essa nasce da un'esigenza di sveltimento del procedimento; se, infatti, ammettiamo sempre l'oblazione — fatto, questo, che, dal mio punto di vista, ben si armonizza con il principio in base al quale vogliamo depenalizzare il più possibile — eviteremo che il giudice operi delle eccezioni, seguendo sempre una procedura uniforme.

TRANTINO. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Casini, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6, si collochi in un'ottica di rispetto della Costituzione, in particolare dell'articolo 3 di quest'ultima.

Spesso noi indulgiamo molto quando esaminiamo certe norme da depenalizzare: non capisco, quindi, il divieto alla oblazione previsto dal comma in questione; per cui ritengo, come il collega presentatore dell'emendamento, che sia più opportuno generalizzare l'istituto.

SABBATINI, *Relatore*. Dico subito che il relatore è favorevole all'emendamento del Governo al primo comma dell'articolo 6.

Per quel che riguarda l'emendamento del collega Casini, desidero informare la Commissione che, nei contatti informativi fra i gruppi, era prevalso l'orientamento di lasciare impregiudicato il testo dell'articolo in oggetto, cioè di mantenere la dizione che era stata accolta nel corso della passata legislatura.

Ho parlato di orientamento e non di decisione perché non si intendeva in alcun modo strozzare il dibattito a questo proposito. La motivazione che induce a mantenere il testo nella sua interezza essenzialmente trova la sua giustificazione nella necessità di non creare dei problemi relativamente al passato; ciò non toglie che capisco le ragioni che hanno spinto il collega Casini a presentare il suo emendamento soppressivo dell'ultimo comma e che inducono alcuni colleghi a condividere

tale proposta; non c'è dubbio, infatti, che, ove la si accettasse, si darebbe con essa un ulteriore incentivo al processo di depenalizzazione.

Francamente non dispongo di un opportuno metro di valutazione degli aspetti tecnici della questione.

CASINI. Esiste soltanto una contravvenzione prevista dal codice stradale, che prevede una pena pecuniaria, non obliabile.

VIOLANTE. Credo che il problema vada impostato facendo riferimento a quanto accadeva quando queste norme erano penali. Il divieto di oblazione infatti, serviva a far sì che il giudice accertasse: esso costituiva, cioè, una « saracinesca » che imponeva l'accertamento di tipo giurisdizionale.

Nel momento in cui abbiamo depenalizzato le norme in questione, non c'è più un intervento giurisdizionale e perde significato il mantenimento del divieto di oblazione. Questo, perché comunque il giudice non accerta e perché l'autorità amministrativa ha dei poteri di accertamento diversi da quelli giurisdizionali.

Questo è tanto vero che laddove abbiamo ritenuto di dover mantenere l'intervento del giudice, non abbiamo depenalizzato.

Inoltre, se la logica che intendiamo seguire è quella dello sfoltoimento dei carichi, dobbiamo estendere l'oblazione a tutti i casi consentiti.

Non credo, comunque, che il problema possa essere risolto semplicemente sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 6, così come suggerito dal collega Casini; bisognerebbe, perciò, correggere la dizione attuale, specificando che l'oblazione è consentita anche quando leggi speciali ne fanno espresso divieto. Altrimenti resterebbero in vigore norme speciali in base alle quali l'oblazione non è consentita.

In altre parole, se si vuole estendere al massimo la depenalizzazione, dovremmo procedere sostituendo le parole: « è escluso » con le altre: « è ammesso anche ».

RIZZO. Condivido l'esigenza che il collega Casini ha voluto prospettare, suggerendo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6.

Non ammettere il diritto di oblazione, infatti, significherebbe non ritenere opportuno che il contravventore abbia la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta.

Non credo che ci siano motivi per non procedere in questo senso, e sono pertanto favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo: tanto più che si tratta di accertamenti di spettanza dell'autorità amministrativa e non di quella giudiziaria. La questione attiene soltanto alla norma che potrebbe essere pagata dal contravventore, e poiché noi vogliamo che i relativi procedimenti vengano definiti al più presto, il favorire l'oblazione acquista un preciso significato; a meno che non ci si voglia accontentare del fatto che il contravventore finisca con il pagare il minimo di cui alla sanzione amministrativa, già fissata dalla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: è escluso, con le altre: è ammesso anche (6. 3).

CASINI. Mi sembra che quest'emendamento non annulli le preoccupazioni manifestate dal relatore, che concernevano il meccanismo del procedimento.

VIOLANTE. Con l'articolo 6 stabiliamo una norma di carattere generale in materia di pagamento ridotto: l'emendamento da me proposto vuole estendere questa norma anche ai casi in cui l'oblazione non era consentita dalle norme antecedenti all'entrata in vigore del testo in discussione.

CASINI. Ma il primo comma dell'articolo 6 prevede che il pagamento in misura ridotta sia ammesso entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione; ora, il relatore poneva il caso di

un processo attualmente pendente da più di 60 giorni, e manifestava delle preoccupazioni circa il meccanismo processuale da adottare: problema che, del resto, non si presenta oggi per la prima volta.

VIOLANTE. Poiché la depenalizzazione opera come abrogazione della norma penale e introduzione nell'ordinamento di una nuova norma, il termine decorre *ex novo*; il precedente procedimento viene cancellato, sostituito da un altro di carattere amministrativo.

TRANTINO. Credo che qui occorra procedere con molta cautela, trattandosi di materia delicata. L'oblazione è una depenalizzazione *ante litteram* e, difendendola, difendiamo anche la bontà del prodotto che stiamo elaborando. Ma il problema del relatore, che ritengo importante, è di ordine tecnico e pratico. Come ci si regola in presenza di un procedimento pendente dinanzi al magistrato che riguardi un reato non depenalizzato? Infatti, l'oblazione - non consentita prima, ma nel caso operabile - dev'essere compiuta nelle forme di rito, cioè immediatamente prima dell'apertura del dibattimento.

Dobbiamo, pertanto, essere chiari, per evitare che il termine di 60 giorni previsto al primo comma dell'articolo risulti in contrasto con la concreta operatività della norma che intederemmo fissare, con l'azione del cittadino che si presenta dinanzi al magistrato sapendo che può operare l'oblazione, ai fini dell'estinzione del reato.

VIOLANTE. Veramente, non comprendo la difficoltà cui accenna il collega: se si tratta di un reato per cui prima non era ammessa l'oblazione, questa non sarà ammessa, e non vi è quindi problema; nel momento in cui il reato diventa illecito amministrativo, è ammesso il pagamento in misura ridotta. Noi, insomma, generalizziamo l'applicabilità di tale tipo di pagamento anche in relazione a quelle violazioni per cui, quando erano di carattere penale, non era consentita l'oblazione.

TRANTINO. Si tratta quindi di ampliare l'ambito della norma con riferimento ai reati depenalizzati.

VIOLANTE. Esattamente.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Violante.

CASINI. Associandomi all'emendamento del collega Violante, dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Violante all'ultimo comma, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, quale risulta a seguito delle modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Atti di accertamento).

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di luoghi e di cose, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stata rilasciata la carta di circolazione.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

Gli onorevoli Boato e De Cataldo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli organi addetti al controllo sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni. Possono altresì procedere a ispezioni di luoghi e di cose, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'inquisito, in tal caso, viene avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore e le predette operazioni vengono sospese per il tempo necessario all'arrivo del difensore stesso, che deve essere avvertito telefonicamente » (7. 1).

Sopprimere il primo comma; al secondo comma, sostituire le parole iniziali, fino a: procedere, con le altre: Gli organi addetti al controllo possono procedere (7. 5).

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Spostare il penultimo comma all'ultimo comma (7. 6).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: a ispezioni di luoghi e di cose, *con le altre:* a ispezioni di cose e di luoghi diversi dal domicilio (7. 3).

All'ultimo comma, aggiungere le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 333 e al primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale (7. 7).

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« L'esclusione di cui al comma precedente in ordine alle ispezioni nel domicilio non si applica a quelle da compiersi per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali, consentite da leggi speciali (7. 4).

Gli onorevoli Ricci, Onorato e Violante hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Possono altresì procedere a perquisizione e a sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente tali attività alla polizia giudiziaria » (7. 2).

Al quinto comma, sostituire le parole: oltre che esercitare, *con le altre:* esercitano, *e sopprimere le parole da:* prevista autorizzazione *alla fine.*

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente subemendamento al primo emendamento governativo:

Sostituire le parole: diversi dal domicilio, *con le altre:* diversi dalla privata dimora (0. 7. 3).

BOATO. Penso che gli emendamenti si illustrino da soli, ed il secondo in particolare tende ad una più scorrevole formulazione del comma.

RIZZO. Anch'io ritengo che il mio emendamento si illustri da solo.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Con riguardo al primo emendamento del Governo, devo dire che esso risponde allo scopo di armonizzare il testo legislativo con l'articolo 14 della Costituzione, il quale, nel sancire la inviolabilità del domicilio, dispone che « non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale ».

Dichiaro poi di ritirare il terzo emendamento, aggiuntivo di un comma dopo il primo.

RICCI. Noi ritiriamo i nostri emendamenti, signor Presidente.

SABBATINI, *Relatore.* Anche tenendo presente quanto emerso nei contatti informali tra i gruppi penso che sarebbe più opportuno sostituire la dizione del primo emendamento governativo, facendo riferimento a luoghi « diversi dalla privata dimora », anziché « diversi dal domicilio »; in tal modo, pur senza andare contro lo spirito della Costituzione, precisiamo meglio i termini della questione, recependo un concetto del codice penale: facilitiamo i controlli che intendiamo stabilire e contemporaneamente escludiamo dai medesimi la privata dimora, ovviando così a talune difficoltà che si creerebbero introducendo una norma del genere.

Del resto, la previsione che suggerisco si collega all'ultimo comma dell'articolo, dove è contemplata, con riferimento alla perquisizione personale e domiciliare, la prevista autorizzazione motivata del pretore del luogo ove la perquisizione stessa deve essere effettuata. Devo aggiungere che appare opportuna la dizione del secondo emendamento governativo: « Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 333 e 334, primo e secondo comma, del codice di procedura penale ». Tali articoli fanno riferimento alle perquisizioni e so-

no stati richiamati nell'emendamento del Governo, senza tuttavia allargarne l'applicazione a tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale per le perquisizioni, per non appesantire il procedimento. In questo modo si creerebbe una norma che darebbe insieme le garanzie necessarie ma anche la necessaria speditezza a questo procedimento.

Non ritengo, invece, di poter accogliere l'emendamento Boato e De Cataldo 7. 1 perché con esso si tende ad inserire nel procedimento di depenalizzazione una serie di norme che di fatto sono più garantiste, però attengono al processo penale così com'è oggi, cosicché non avremmo più una depenalizzazione compiuta con tutte le garanzie necessarie. Ritengo tuttavia che lo stesso onorevole De Cataldo, che non è ora presente in aula, potrebbe essere d'accordo con noi una volta che siano stati emendati il primo e l'ultimo comma dell'articolo perché ho l'impressione che una serie di garanzie che egli chiede siano già contemplate negli emendamenti del Governo.

Sono comunque contrario agli emendamenti Boato e De Cataldo 7. 1 e 7. 5.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento Rizzo 7. 6 ed all'emendamento del Governo 7. 7.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accoglie la formulazione dell'emendamento 7. 3 suggerita dal relatore. Si dichiara contrario agli emendamenti Boato e De Cataldo 7. 1 e 7. 5. Si dichiara favorevole all'emendamento Rizzo 7. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boato e De Cataldo 7. 1, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Boato e De Cataldo 7. 5, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 3, nella formulazione proposta dal relatore ed accolta dal sottosegretario Costa, che risulta, pertanto, del seguente tenore:

Al primo comma, alle parole: a ispezione di luoghi, sostituire le altre: a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 7. 6, al quale si sono dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 7, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(Contestazione).

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Per i residenti all'estero la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 16 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Per la forma della contestazione personale o della notificazione continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

I deputati Boato e De Cataldo hanno presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per i residenti all'estero la notifica è sostituita da comunicazione a mezzo di lettura con ricevuta di ritorno che deve essere sottoscritta dal destinatario o da persona con lui convivente » (8. 1).

L'onorevole Casini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: alla persona che sia obbligata, *con le altre:* alle persone che siano obbligate (8. 2);

Sopprimere il secondo ed il terzo comma (8. 3).

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: per il giudizio di, *con le altre:* per proporre (8. 5).

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per i residenti all'estero la notifica è sostituita da comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere sottoscritta da persona abilitata ai sensi delle norme del codice di procedura penale » (8. 4).

BOATO. Do per illustrato il nostro emendamento.

RIZZO. L'articolo 16 si richiama, circa i termini, al momento della proposizione dell'opposizione. Pertanto, mi sembra più corretto fare riferimento, anche nell'articolo 8, alla proposizione dell'opposizione e non al giudizio di opposizione.

RICCI. L'articolo 8 del testo in esame prevede, al terzo comma, la non obbligatorietà della notifica per i residenti all'estero e la facoltà del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 16 per il giudizio di opposizione. Il mio emendamento, invece, tende a far sì che si applichi una procedura analoga a quella relativa alle notificazioni dei provvedimenti giudiziari, cioè che, ad esempio, la notifica sia sostituita da comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da sottoscrivere da parte di persona abilitata, ai sensi del codice di procedura penale. Rendere omogenea la disciplina della comunicazione a persona residente all'estero con quella prevista già dalla normativa processuale vigente ci sembra opportuno proprio al fine di non creare difficoltà, anche in relazione alla possibilità per l'interessato di venire a conoscenza del procedimento iniziato nei suoi confronti.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento Casini, mentre non comprendo quale sia la *ratio* dell'emendamento Casini 8. 3, volto a sopprimere il secondo ed il terzo comma: se lo accogliessimo, potrebbero sorgere dei problemi nei riguardi del residente all'estero, che non so come il proponente intenda risolvere. L'ipotesi sulla quale si può lavorare, a mio giudizio, è quella configurata nelle proposte Ricci e De Cataldo. La premessa è sempre quella di trasferire nel campo amministrativo alcuni illeciti penali: è giusto quindi porre delle garanzie, ma non tali da snaturare il senso stesso della depenalizzazione. Di fronte alla proposta del collega Ricci, per altro degna di medita-

zione, mi pongo alcuni interrogativi: se, ad esempio, non tornasse indietro la ricevuta della raccomandata? Inoltre, questa ultima — secondo l'emendamento Ricci — « deve essere sottoscritta da persona abilitata... eccetera » (secondo gli onorevoli Boato e De Cataldo da persona convivente con il destinatario): non si verrebbero a creare così dei problemi per i quali rischieremmo di non trovare una soluzione?

Sono poi favorevole all'emendamento Rizzo (collegato all'emendamento Boato-De Cataldo), che ha carattere formale più che sostanziale, in quanto attiene al termine per proporre il giudizio e non a quello relativo al giudizio di opposizione, che è troppo ampio.

Vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi sulla dizione del terzo comma dell'articolo 8: « Per i residenti all'estero la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 16 per il giudizio di opposizione »: ciò vuol dire che lasciamo a colui che risiede all'estero un trattamento che, in qualche modo, non lo danneggia in maniera totale. Non sono comunque preliminarmente contrario all'accoglimento di una proposta di modifica (che può essere quella avanzata rispettivamente dai colleghi Ricci e De Cataldo) che faccia salva l'obbligatorietà della notifica; però, come ripeto, mi pongo dei problemi, soprattutto in relazione ai disservizi postali: nel caso in cui la lettera non sia recapitata, l'obbligazione si estingue o c'è qualche termine che viene fatto salvo?

RICCI. Mi do carico delle preoccupazioni del relatore: per esperienza nel campo giudiziario, so che a volte l'inadempienza di una formalità può effettivamente creare dei momenti di ritardo nel procedimento, che non hanno riscontro in necessità pratiche. Sarei pertanto dell'avviso di mantenere fermo l'emendamento nella sua *ratio*, cioè quella di dover avvertire il residente all'estero mediante lettera raccomandata: tuttavia, anziché prescrivere espressamente che essa debba « essere sot-

toscritta da persona abilitata ai sensi delle norme del codice di procedura penale », si potrebbe fare riferimento al primo comma dell'articolo 177-bis del codice di procedura penale, che così recita: « Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo dove si procede. Questa formalità non sospende né ritarda il procedimento ».

Si potrebbe modificare l'emendamento nel senso di stabilire che si dia comunicazione a mezzo lettera raccomandata nei casi e nelle forme previste dal primo comma dell'articolo 177-bis del codice di procedura penale.

RIZZO. Non mi pare che l'emendamento Ricci sia sostitutivo del terzo comma dell'articolo 8, il quale stabilisce che, per i residenti all'estero, la notifica non è obbligatoria: ritengo invece che le due disposizioni possano coesistere. Sono cioè del parere che il terzo comma debba rimanere inalterato ma che si debba specificare, all'ultimo comma dell'articolo in esame, che per la notificazione ai residenti all'estero vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 177-bis del codice di procedura penale. Teniamo presente che il quarto comma dell'articolo è del seguente tenore: « L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto ». Ciò vuol dire che per la persona residente all'estero, che non ha ricevuto la notificazione, non esiste l'obbligazione di pagare la somma dovuta. Siamo d'accordo su questa interpretazione? È chiara? Infatti, se si dice che l'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione (secondo il terzo comma la notificazione non è obbligatoria, ma vi può essere), la conseguenza è che per i residenti all'estero,

per i quali non si è proceduto alla notificazione, si estingue l'obbligazione di pagare la somma di denaro. È una conseguenza che si trae in sede di interpretazione dell'articolo.

Se quindi per i residenti all'estero è necessaria la notificazione perché persista l'obbligazione nei loro confronti, salva la facoltà del pagamento in misura ridotta, che è sempre riconosciuta, dovremo prevedere a parte la disciplina della notificazione. A tale proposito mi pare opportuno inserire, dopo il terzo comma, un altro comma che precisi quanto sostenuto dall'onorevole Ricci, e cioè che per le notificazioni effettuate ai residenti all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 177-bis del codice di procedura penale. In questo modo mi sembra che si dia una maggiore organicità al testo. Concludendo, proporrei che l'emendamento Ricci sia aggiunto dopo il terzo comma.

PENNACCHINI. Comprendo i motivi per cui l'onorevole Ricci suggerisce la formulazione che ha proposto ma, come al solito, ho una preoccupazione di carattere generale. Siamo tutti animati dal sacro intento di depenalizzare però, una volta realizzata la depenalizzazione, troviamo una formula particolare che ha dei riflessi di simpatia penalistica per i residenti all'estero; non la troviamo affatto e ci rifacciamo completamente al rito del codice di procedura civile (articolo 142, se non erro) per i non residenti all'estero, e cioè per i residenti in Italia. Che *ratio* ha questo modo di procedere? Se si tratta di assicurare forme più concrete alla notificazione, e quindi a tutta la procedura che ne scaturisce, allora applichiamo una formula più rigida per entrambe le categorie di cittadini, sia quelli che risiedono in Italia sia quelli che risiedono all'estero. Se, invece, vogliamo seguire il criterio della depenalizzazione, dovremmo mantenere l'ultimo comma, che fa un riferimento generico all'articolo 142 del codice di procedura civile; articolo, per altro, non molto « tenero » — se mi è consentito esprimermi così — dal momento che prevede l'affissione all'albo, l'invio di

lettera raccomandata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Non credo, pertanto, di poter condividere la proposta di far richiamo all'articolo 177-bis del codice di procedura penale relativamente ai residenti all'estero; a meno che, volendo, comunque, essere particolarmente rigidi, le disposizioni in esso contenute si applichino senza discriminazioni sia per i residenti all'estero, sia per residenti sul territorio nazionale.

RICCI. Il principio contenuto nel terzo comma dell'articolo 8 non è condivisibile: non comprendo in base a quale ragionamento si possa stabilire che, anche quando si conosce il domicilio all'estero di una certa persona, per il sol fatto che essa non risiede sul territorio nazionale, non sia obbligatoria la notifica.

PENNACCHINI. Il principio generale dell'obbligo di notifica è soddisfatto in tutti i casi dall'applicazione delle norme contenute nel codice di procedura civile.

SABBATINI, *Relatore*. Credo che la complessità degli argomenti affrontati in ordine al disposto dell'articolo 8, con particolare riferimento al terzo comma, richieda un momento di riflessione ulteriore. Per questo motivo propongo di accantonarlo.

PRESIDENTE. Credo che la proposta avanzata dal relatore sia senz'altro da accogliere. La pongo in votazione.

(È approvata).

Pertanto, l'articolo 8 è accantonato. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

(Violazioni accertate attraverso analisi di campioni).

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il capo del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio rappresentante. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della prima analisi, che è allegata all'istanza medesima.

Delle operazioni dell'analisi di revisione è data comunicazione all'istante almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Alle violazioni accertate nei modi indicati nei precedenti commi non si applica l'articolo 8 ed il termine per il pagamento in misura ridotta decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa, da effettuarsi a cura del capo del laboratorio che l'ha compiuta.

Le comunicazioni previste nei precedenti commi sono effettuate anche agli interessati che risiedono all'estero.

Gli onorevoli De Cataldo e Boato hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma (9. 1).

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'ultimo comma aggiunge le parole: « di cui sia noto il domicilio » (9. 2).

SABBATINI, *Relatore*. Il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo in esame è legato a quello dell'articolo precedente che abbiamo deciso di accantonare.

Tale comma, infatti, recita: « Le comunicazioni previste nei precedenti commi sono effettuate anche agli interessati che risiedono all'estero ».

Gli emendamenti, di cui ha testè dato lettura il presidente, mirano a risolvere problemi identici a quelli di cui abbiamo discusso prendendo in considerazione l'articolo 8.

Se accettiamo il principio contenuto in quest'ultimo, in base al quale la notifica non è obbligatoria per i residenti all'estero, diventa superfluo quanto disposto dal-

l'ultimo comma dell'articolo 9 che, invece, rende obbligatoria per tutti la notifica. Riterrei quindi opportuno accantonare anche l'articolo 9 per esaminarlo successivamente alla luce delle conclusioni cui giungeremo in sede di esame dell'articolo 8.

RICCI. Per evitare contraddizioni e, in via più generale, per rispettare lo spirito che globalmente informa il provvedimento, si potrebbe specificare, con riferimento ai residenti all'estero, che le comunicazioni previste avvengono: « nei casi e nelle forme previsti dall'articolo 8 ».

SABBATINI, *Relatore*. Avrei però dei dubbi, in proposito. All'articolo 8, infatti, si parla di « contestazione », cioè del momento iniziale in cui si rende noto ad una persona che si sta compiendo una determinata azione nei suoi confronti; qui, invece, parliamo delle notifiche relative ad una serie di atti, perciò mi chiedo che cosa faremmo se dovessimo adottare la procedura prevista, ad esempio, dal codice di procedura civile: forse, ricorreremo ogni volta, all'affissione, ai pubblici bandi, e così via? Ne concludo che potrebbe bastare la dizione: « di cui sia noto il domicilio », trattandosi di persone che hanno già ricevuto la contestazione, ed alle quali si tratta solo notificare una serie di passaggi nell'ambito del procedimento.

VIOLANTE. Anch'io penso che non vi siano particolari problemi se il residente all'estero ha già ricevuto l'avviso: sarà infatti lui, a quel punto, ad interessarsi della questione; se poi non si conosce il domicilio, la cosa procede *de plano*, non essendo implicati gli strumenti del diritto processuale penale o civile.

ONORATO. Mi sembra che si debba vedere in maniera diversa il rapporto tra gli articoli 8 e 9. Non è, infatti, la contestazione che precede l'analisi di campioni, ma quest'ultima viene prima della contestazione, e la sostituisce, a norma del terzo comma dell'articolo 9. E ciò dico per sottolineare che questi due articoli costituiscono un sistema così interconnes-

so da dover essere considerati globalmente. Ritengo quindi che anche l'articolo 9 debba essere accantonato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, giunti a questo punto della discussione, ritengo sia opportuno procedere all'accantonamento anche dell'articolo 9, onde esaminarlo meglio e contestualmente all'articolo 8. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Pertanto, l'articolo 9 è accantonato.
Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Obbligo del rapporto).

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo successivo, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle Regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti, nel sostituire la sanzione penale o nel prevedere direttamente la sanzione amministrativa, abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 7, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma che precede.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nel precedente comma sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente l'analisi di revisione è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle disposizioni di legge esistenti, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sostituite la parola: «centoventi» con l'altra: «centottanta» (10. 1).

SABBATINI, *Relatore.* Ho proposto quest'emendamento tenendo conto che, nella realtà concreta, è difficile che si giunga all'emanazione del decreto in questione entro il termine di 120 giorni.

chiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla
 COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, quale risulta a seguito della modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Connessione obiettiva con un reato*).

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 10 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 8, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazioni giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima della apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con lo autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su ri-

predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente:

« Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 10 è trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato » (11. 2).

In assenza del presentatore, l'emendamento si considera decaduto.

Gli onorevoli Boato e De Cataldo hanno presentato il seguente emendamento:

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione a cura del giudice o nel dibattimento su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciute all'imputato » (11. 1).

BOATO. Do per illustrato l'emendamento, signor presidente, chiedendone ai colleghi l'approvazione.

SABBATINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1979

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boato e De Cataldo, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale).

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Ordinanza-ingiunzione).

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 10 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel precedente comma; mediante domanda esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, effettuata nelle forme previste dall'articolo 8; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

I provvedimenti di cui al presente articolo, quando, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 10, sono emessi dalle autorità regionali, non sono soggetti al controllo della commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: mediante domanda esente da bollo, con le altre: con atto esente da bollo (13. 1).

SABBATINI, *Relatore*. In assenza del presentatore, faccio mio quest'emendamento, che è di carattere formale.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casini, fatto proprio dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 quale risulta a seguito della modifica testé apportata.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO